
Rubrica a cura di Gruppo Scudo
FACCIAMO IL PUNTO!
SICUREZZA E DINTORNI 

Rubrica mensile di informazione in merito ad argomenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, Formazione, Tutela ambientale, Sorveglianza Sanitaria, Sistemi di Gestione e Privacy

Oggi si parla di:

Formazione nei lavori in quota: come strutturare un adeguato percorso

a cura di Jacopo Madrisotti – Tecnico Area Sicurezza Gruppo Scudo

L'esposizione al rischio associato allo **svolgimento di lavori in quota** comporta un tasso di mortalità pari a 2.6 lavoratori ogni 100.000 occupati¹. In ragione di ciò, tale rischio **si posiziona tra le principali cause di morte sul lavoro**.

Partendo da questo dato statistico e considerando le disposizioni previste dall'Art. 15 del D.lgs. 81/2008, al c.1 lett. n², q³, **non essendo il rischio di caduta dall'alto sempre eliminabile⁴, i Datori di Lavoro devono provvedere alla formazione⁵ e all'addestramento⁶ dei lavoratori esposti.**

A differenza di altre attività formative e addestrative, i cui contenuti minimi sono disciplinati da allegati al Decreto Legislativo 81/2008 ovvero da Accordi Stato Regione, per l'attività di formazione e addestramento ai lavori in quota, il legislatore ha deciso di lasciare a discrezione del Datore di Lavoro la definizione dei contenuti, della durata, delle modalità di erogazione, delle modalità di verifica e dei requisiti dei docenti.

Non essendo stabilita per norma l'equipollenza tra i percorsi formativi che trattano l'esposizione dei lavoratori al rischio associato ai lavori in quota, si vedano in tal senso l'Allegato XXI⁷ del D.lgs. 81/2008 e l'Allegato III⁸ dell'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, in questa sede, ci si vuole soffermare sull'opportunità di attingere dai sopra menzionati riferimenti normativi per la definizione degli argomenti da trattare, delle caratteristiche della parte pratica, della durata e delle modalità di verifica della comprensione del percorso di formazione e addestramento.

¹ Dati Eurostat 2019

² D.lgs. 81/2008 Art. 15 c.1 lett. n "L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori"

³ D.lgs. 81/2008 Art. 15 c.1 lett. q "Le istruzioni adeguate ai lavoratori"

⁴ D.lgs. 81/2008 Art. 15 c.1 lett. c "L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico"

⁵ D.lgs. 81/2008 Art.2 c.1 let. aa «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

⁶ D.lgs. 81/2008 Art.2 c.1 let. cc «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

⁷ Corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (articolo 136 comma 8) e

Corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso mediante funi (art. 116, comma 4)

⁸ Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili PLE

Il percorso potrebbe prevedere la seguente struttura a moduli:

1. **Modulo giuridico-normativo** della durata di 2 ore, i cui contenuti possono essere sinteticamente descritti come di seguito:

- a) Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota
- b) Norme di buona tecnica e di buone prassi
- c) Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme

In tale previsione, si richiama integralmente quanto riportato dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81.2008, integrato per alcune parti dai contenuti previsti dal Punto 1.1 dell'Allegato III del ASR 22.02.2012.

2. **Modulo tecnico** della durata di 2 ore, i cui contenuti possono essere sinteticamente descritti come di seguito:

- a) Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall'alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.)
- b) DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
- c) Ancoraggi: tipologie e tecniche
- d) Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio

3. **Modulo pratico** della durata di 4 ore, da svolgersi presso un'area attrezzata e da ripetersi con durata ridotta ad ogni nuovo ambiente e situazione affrontata, le cui prove devono riguardare quanto di seguito sinteticamente riportato:

- a) Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi)
- b) Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore
- c) Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi
- d) Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.)
- e) Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio

La valutazione circa la comprensione degli argomenti trattati deve prevedere una parte riferita agli aspetti dei primi due moduli, da svolgersi preferibilmente in forma scritta, e una parte di valutazione pratica, mediante l'emissione di un giudizio da parte del formatore ovvero del Datore di Lavoro, se persona dotata dell'esperienza necessaria, che vada ad individuare per ogni argomento del modulo una valutazione e l'eventuale integrazione mediante delle note.

Un percorso così articolato, della durata di 8 ore, fornirebbe le conoscenze di base che possono consentire ai lavoratori e ai preposti di poter **svolgere lavori in quota con la consapevolezza e le misure da adottare per ridurre i rischi associati**.

Quanto sopra riportato dovrebbe essere **integrato in caso di impiego di attrezzature particolari**, ad esempio trabattelli, che richiedono un **ulteriore addestramento** circa il loro impiego.

In attesa che il normatore provveda all'emanazione di un percorso formativo cogente, i Datori di lavoro, nella scelta del percorso formativo e addestrativo dei propri lavoratori, dovranno tenere in considerazione gli aspetti precedenti, integrandoli e sviluppandoli secondo le loro esigenze produttive e lavorative.

**Lo Staff di Gruppo Scudo è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
0432 500 479 – info@grupposcudo.it**



Gruppo Scudo

AMBIENTE · SALUTE · SICUREZZA

Gruppo Scudo Srl - Tel. 0432 500 479

www.grupposcudo.it - info@grupposcudo.it

Sede Udine - via Generale Carlo Caneva 1

Filiali: Cordenons (PN) - Tolmezzo (UD)